



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 02 Febbraio 2024

CIRCOLARE N. 23

OGGETTO FATTURAZIONE ELETTRONICA: OPERATIVE DALL'1.2.2024 LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Con la pubblicazione nell'Area tematica *"Fatture e corrispettivi"* del proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le **nuove Specifiche tecniche (ver. 1.8)** della fatturazione elettronica, utilizzabili a decorrere **dal prossimo 1.2.2024**.

Le modifiche / implementazioni apportate, rispetto alla versione precedente (ver. 1.7.1), riguardano la compilazione della fattura elettronica da parte:

- dei **produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale** di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
- dei fornitori per le operazioni **non imponibili IVA in presenza della dichiarazione d'intento** rilasciata da un esportatore abituale;
- dell'acquirente / committente italiano che ha ricevuto una **fattura con IVA da un cedente / fornitore estero**, identificato in Italia, che ha **erroneamente utilizzato la partita IVA italiana**.

Si segnala inoltre che, nell'ambito dei dati anagrafici dell'acquirente / committente per il quale è stata indicata la partita IVA, in sede di controllo, per i soggetti italiani (codice Paese "IT"), il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA (non del codice fiscale come previsto in precedenza).

FATTURE PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME IVA SPECIALE

Per le fatture emesse da un produttore agricolo che adotta il regime IVA speciale di cui all'art. 34, DPR n. 633/72, al fine di consentire la predisposizione **"automatica" della liquidazione IVA periodica, è possibile (facoltà) indicare nel campo "TipoDato"** uno dei seguenti codici:

- **"ALI-COMP"**, per le cessioni di prodotti agricoli / ittici compresi nella Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72, per le quali trovano applicazione le percentuali di compensazione.
In presenza di tale codice è richiesta anche la compilazione del campo **"RiferimentoNumero"** con **l'indicazione della percentuale di compensazione applicabile**;
- **"NO-COMP"**, per le cessioni di prodotti agricoli / ittici **non compresi nella Tabella A**, Parte I, DPR n. 633/72;
- **"OCC34BIS"**, per le **operazioni occasionali** rientranti nel regime di cui all'art. 34-bis, DPR n. 633/72, ossia le **attività agricole connesse** effettuate dal produttore agricolo.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



FATTURE NON IMPONIBILI IVA AD ESPORTATORI ABITUALI

In applicazione delle misure finalizzate alla ricerca dei “falsi esportatori” introdotte dall’art. 1, commi da 1079 a 1083, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e delle disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 28.10.2021, nella **fattura relativa ad operazioni non imponibili IVA** in quanto effettuate nei confronti di un **esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d’intento** ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, oltre ai consueti dati:

- nel campo “TipoDato” va indicato “INTENTO”;
- nel campo “RiferimentoData” va riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate** riportante il numero di protocollo della dichiarazione d’intento;
- nel campo “RiferimentoTesto” va riportato:
 1. il **numero – il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento**;
 2. il **progressivo della dichiarazione d’intento**.

I due dati vanno indicati nel predetto campo separati dal segno “-” oppure “/”.

N.B. Le Specifiche tecniche prevedono ora che, se la dichiarazione d’intento indicata in fattura risulta invalidata, il file fattura viene scartato con codice errore “00477”

TIPO DOCUMENTO TD28

Con riferimento alle **fatture cartacee con addebito dell’IVA emesse da un cedente / prestatore sammarinese** ad un acquirente / committente italiano, per le quali l’acquirente / committente italiano predispone e invia a Sdl un **Tipo Documento TD28** (introdotto dall’1.10.2022 dalle Specifiche tecniche ver. 1.7.1 - Informativa SEAC 31.8.2022, n. 267) **per assolvere l’esterometro**, le Specifiche tecniche precisano ora che:

- nel campo “Numero” è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio, il protocollo del registro acquisti);
- nel campo “DatiFattureCollegate” va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.

NUOVO UTILIZZO DEL TIPO DOCUMENTO TD28

Le nuove Specifiche tecniche prevedono inoltre che il Tipo Documento **TD28 può essere utilizzato per assolvere l’esterometro anche** nel caso previsto dell’art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/97, ossia nel caso in cui l’**acquirente / committente italiano**, anzichè ricevere una fattura senza IVA in applicazione del reverse charge, riceva una **fattura con addebito dell’imposta da parte di un fornitore estero, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la propria partita IVA italiana**.

In tal caso, ai fini della compilazione, è specificato che:

- nei campi riservati al cedente / prestatore vanno indicati i dati relativi all’operatore estero (non
- quelli della posizione IVA italiana erroneamente riportati nella fattura);



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

- nel campo “*DatiFattureCollegate*” va indicato il numero e la data della fattura originale emessa dal fornitore estero;
- l'imponibile e l'imposta vanno indicati come risultanti nella fattura ricevuta.

VERIFICA ESISTENZA PARTITA IVA ACQUIRENTE / COMMITTENTE ITALIANO

Come sopra accennato, in sede di controllo, nell'ambito dei dati anagrafici del destinatario della fattura (acquirente / committente), in caso di indicazione della partita IVA di quest'ultimo, il Sistema verifica la **presenza in Anagrafe Tributaria di tale numero quale partita IVA** (non quale codice fiscale come previsto in precedenza).

Conseguentemente, se il numero indicato non risulta presente tra le partite IVA registrate in Anagrafe Tributaria, il file fattura viene scartato con **codice errore “00305”**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS